

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1979

Avanzamento dei marescialli capi dell'Esercito e dei capi di seconda classe della Marina

ONOREVOLI SENATORI. — Nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, nonostante l'ampliamento degli organici attuato con legge 29 gennaio 1975, n. 14, si va verificando una grave situazione di ristagno nel grado di maresciallo capo, situazione che andrà sempre più deteriorandosi, determinando permanenze nel grado fino a 12 anni. Dalle 830 unità presenti nel predetto grado nell'anno 1975, si è passati, infatti, nell'anno 1976 alle 1.150 unità e nell'anno 1977 alle 1.350.

Anche nei gradi di maresciallo ordinario e di sergente maggiore si verificheranno nei prossimi anni sensibili accumuli, che imporranno permanenze in detti gradi, rispettivamente fino a 10 e a 14 anni.

La stessa prospettiva di pesanti ristagni nella carriera grava sui sottufficiali della Marina, la cui situazione già risente — e di conseguenza con i prossimi anni risentirà in maniera notevolmente crescente — degli effetti della scarsa entità delle vacanze organiche necessarie ad effettuare le promozioni dei capi di 2^a classe, con conseguenti ripercussioni negative anche per i sottufficiali dei gradi inferiori.

Allo scopo di eliminare le accennate anomalie e di evitare il più possibile il ripetersi in futuro delle stesse — che oltre a recare turbative di carattere ordinativo e funzionale incidono in maniera profonda sul morale della categoria — è stata avviata la predisposizione di un provvedimento legislati-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vo, inteso a dare una nuova disciplina all'avanzamento dei sottufficiali con criteri uniformi per le tre Forze armate.

Ma poichè non è possibile fare sicure previsioni del tempo, che peraltro certamente non potrà essere breve, entro il quale sarà possibile concretare tale iniziativa, per evitare nel frattempo l'aggravarsi degli inconvenienti sopra esposti, si rendono necessarie misure temporanee, così come è stato fatto per i sottufficiali dell'Aeronautica con legge 18 gennaio 1977, n. 9. Con ciò perseguendosi, peraltro, anche obiettivi d'ordine perequativo fra i sottufficiali delle tre Forze armate.

In relazione a quanto sopra, è stato predisposto l'unito disegno di legge, che prevede:

all'articolo 1, il conferimento, per un quinquennio a partire dal 1979, di un numero fisso di promozioni annuali ai gradi di maresciallo maggiore e capo di prima classe. Nello stesso articolo sono previste le decorrenze delle promozioni da effettuare annualmente in modo da permettere, in attesa della nuova legge organica, un temporaneo sblocco della carriera sia pure con permanenza nei gradi di maresciallo capo e capo di seconda classe superiore a quelle previste dalle norme in atto;

all'articolo 2, l'abrogazione delle norme sull'avanzamento per concorso dei capi musicanti di 2^a classe della Marina, in modo da

porli nelle stesse condizioni dei parigrado delle altre categorie e specialità;

all'articolo 3, le norme relative alla compensazione ed all'assorbimento dei soprannumeri che verranno a determinarsi nei gradi di maresciallo maggiore e di capo di prima classe.

Con disposizione aggiunta dal Senato nella passata legislatura (articolo 4) viene, infine, stabilito che, fino a quando non sarà emanata una nuova normativa organica in materia di reclutamento e avanzamento dei sottufficiali delle tre Forze armate, la forza organica dei sergenti e militari di truppa volontari, fissata per ciascun anno dalla legge di bilancio, sia riferita a una programmazione decennale del personale sottufficiali da comunicare annualmente al Parlamento.

In conseguenza del sopravvenuto nuovo assetto retributivo-funzionale disposto per il personale civile e militare dello Stato, per gli anni finanziari 1979 e 1980 deriva dall'iniziativa un onere rispettivamente di lire 7 milioni per l'anno 1979 e 175 milioni per l'anno 1980, in luogo dei 1.046 milioni indicati nel testo del Senato.

Il disegno di legge, pertanto, riproduce un provvedimento già approvato dal Senato nella passata legislatura (atto n. 1293) e viene presentato nel testo dell'atto della Camera dei deputati n. 2667, con i necessari aggiornamenti temporali e della clausola finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per gli anni dal 1979 al 1983, il numero delle promozioni da maresciallo capo a maresciallo maggiore dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in servizio permanente è stabilito come segue:

per l'Esercito — ruolo unico delle armi e dei servizi —: n. 1.350 unità nell'anno 1979 e 700 unità per ciascuno degli anni successivi;

per la Marina: n. 450 unità nell'anno 1979 ed in ciascuno degli anni successivi, fatta eccezione per l'anno 1981 per il quale il numero delle promozioni è stabilito in 600 unità.

Non possono essere comunque promossi i marescialli capi e i capi di seconda classe che non abbiano compiuto almeno quattro anni di anzianità di grado.

Le promozioni di cui al precedente primo comma hanno luogo anche in soprannumero agli organici dei marescialli maggiori e dei capi di prima classe e decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno per i sottufficiali che entro tale data abbiano compiuto almeno quattro anni di anzianità nel grado di maresciallo capo o di capo di seconda classe.

I marescialli capi ed i capi di seconda classe sono valutati con i criteri vigenti per ciascuna Forza armata e, se idonei, sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.

I quadri di avanzamento a maresciallo maggiore e a capo di prima classe già formati per l'anno 1979 restano operanti.

Le promozioni in soprannumero per l'anno 1979 disposte ai sensi del presente articolo hanno decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° gennaio 1979 e, agli effetti economici, dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Sono abrogate le norme riguardanti l'avanzamento per concorso dei capi di seconda classe delle specialità musicanti, per i quali si applicano le stesse disposizioni sull'avanzamento previste per i capi di seconda classe delle altre categorie e specialità.

Art. 3.

In corrispondenza dei soprannumeri che si creeranno nei gradi di maresciallo maggiore e capo di prima classe per effetto delle promozioni di cui alla presente legge saranno lasciati vacanti altrettanti posti nel volume organico globale dei gradi di maresciallo capo, maresciallo ordinario, sergente maggiore e sergente in ferma volontaria ed in rafferma e nel volume organico globale dei corrispondenti gradi della Marina militare, previsti per l'anno 1979.

La situazione dei marescialli maggiori e dei capi di prima classe in soprannumero per effetto della presente legge sarà definita con le nuove norme sull'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e, comunque, all'assorbimento dei soprannumeri in detti gradi si provvederà a partire dal 1° gennaio 1984 con il 20 per cento di tutte le vacanze che per qualsiasi causa si verificheranno annualmente negli stessi gradi di maresciallo maggiore o di capo di prima classe.

Art. 4.

Sino alla data in cui entrerà in vigore una nuova normativa organica in materia di reclutamento e avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate, la forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, del Corpo equipaggi militari marittimi e dell'Aeronautica militare in ferma volontaria o in rafferma, fissata per ciascun anno con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato in base alla legge 10 giugno 1964, n. 447, è riferita alla programmazione decennale del personale mili-

tare predisposta dalla amministrazione della Difesa e comunicata annualmente alle Camere in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa con gli opportuni aggiornamenti.

Nell'ambito della predetta programmazione ciascuna Forza armata indica le esigenze funzionali del proprio personale sottufficiali calcolate sulla base degli organici di ciascun grado nonchè delle annuali immissioni di sottufficiali nel servizio permanente destinate ad alimentare i rispettivi ruoli organici.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 7 milioni per l'anno finanziario 1979 e in lire 175 milioni per l'anno finanziario 1980, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anzidetti anni finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.